



ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

1. INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

1.1 Intermediario iscritto in Sezione B/E

Nome e Cognome		
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
Sede Legale		
Città	CAP	Prov.
Telefono	Cellulare	
Email	PEC	
Nella sua qualità di:		

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Nome e Cognome/Denominazione sociale	Sede legale
N° Iscrizione RUI Sez B.	Data Iscrizione
Sito internet	Recapito telefonico
E-mail	PEC

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'attività del Broker [redacted] viene svolta su incarico del cliente
- b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale): [redacted]
- Sezione: [redacted] Ruolo: Emittente/Collaboratore

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e il Broker dichiarano che:

- non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa [redacted] di [redacted] assicurazione [redacted];
- nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera (*in caso contrario indicare i nominativi delle imprese*);

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario: (*sbarrare l'opzione ricorrente*)

- a) Fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del CAP, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b) Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c) Fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private;
- d) Fornisce consulenza su base indipendente;
- e) Fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- f) Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere affari; in tal caso:

informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito [redacted] internet [redacted] dell'intermediario, [redacted] ove [redacted] esistente [redacted];

oppure

informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è affisso nei locali dell'intermediario.

Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

- g) Illustra, in forma chiara e comprensibile, le informazioni oggettive sul prodotto e le sue caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. Fornisce l'informativa anche attraverso la consegna della documentazione informativa precontrattuale (KID e DIP aggiuntivo).
- h) Illustra le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte. Fornisce l'informativa anche attraverso la consegna della documentazione informativa precontrattuale (KID e DIP aggiuntivo IBIP).
- i) Fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dall'intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a) Onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro _____ ;
 Commissione inclusa nel premio assicurativo;
 Altra tipologia di compenso;
 Combinazione delle diverse tipologie di compenso;
- b) Incentivi percepiti da soggetto terzo pari ad Euro _____ ;
- c) Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza pari ad Euro _____ ;
- d) Importi relativi a costi e oneri pari ad Euro _____

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

oppure

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi a consumo pubblicato da Eurostat.

b) Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

c) I premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'Impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato:

con

l'Impresa

Accordo di pagamento del premio:

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:

Sede Legale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>	PEC:	<input type="text"/>	
Telefono:	<input type="text"/>			

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c) il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile; *oppure*

- il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

d) Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa il contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Per la visione di tutte le pertinenti informazioni, si rinvia al DIP aggiuntivo;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o

dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

ZANNI BROKER SRL

attività soggetta a direzione e coordinamento di Wopta broker s.r.l., C.F. 13832020963